

**ALLEGATO "F" ALL'ATTO CON NUMERO 660 DI RACCOLTA**

**STATUTO**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

La fondazione denominata

**“Centro Documentazione Adriano Massazza Gal - Fondazione**

**E.T.S.”.**

**Articolo 2 - FINALITÀ**

La fondazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale: conservare il patrimonio storico del movimento operaio e sindacale biellese e promuoverne la divulgazione.

promuovere lo studio e la conoscenza della storia sociale, politica, economica, culturale e del lavoro del Biellese, con particolare riferimento alle vicende del lavoro, del movimento sindacale e delle lotte politiche e sociali.

**Articolo 3 - OGGETTO**

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; \_\_\_\_\_

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; \_\_\_\_\_

La fondazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 4 - SEDE**

La fondazione ha sede nel Comune di BIELLA (BI). \_\_\_\_\_

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della fondazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. \_\_\_\_\_

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere

tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Articolo 5 - DURATA**

La fondazione non ha termine di durata.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento della fondazione.

#### **Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO**

La fondazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La fondazione non persegue alcuno scopo di lucro.

#### **Articolo 7 - DOMICILIAZIONE**

Il domicilio dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la fondazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche.

### **SEZIONE II - IL PATRIMONIO**

#### **Articolo 8 - PATRIMONIO**

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dal fondo di dotazione del valore di euro **30.000,00** (trentamila e zero centesimi), corrispondente a parte del patrimonio dell'associazione trasformata come risultante dalla perizia di stima allegata all'atto di trasformazione.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato

esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

L'organo amministrativo provvede all'investimento di quanto perviene alla fondazione nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la fondazione stessa e per il perseguimento del suo scopo.

#### **Articolo 9 - PATRIMONIO CULTURALE**

Fa anche parte del patrimonio della fondazione il patrimonio culturale dell'attuale centro documentazione (centrodoc) contenente volumi, bandiere, foto, video, audio e scritti di vario genere, indicati nell'elenco allegato all'atto di trasformazione per i quali è fatto divieto di alienazione per un termine di anni 60 (sessanta) dalla data odierna.

#### **Articolo 10 - RACCOLTA FONDI**

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

— **Articolo 11 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE** —

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. \_\_\_\_\_

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: \_\_\_\_\_

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; \_\_\_\_\_

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore; —

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; \_\_\_\_\_

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il

terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore; ———

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. ———

#### ———— **Articolo 12 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO** ———

In caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. ———

#### —— **Articolo 13 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO** ——

##### ———— **AFFARE** ———

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore. ———

### SEZIONE III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

#### Articolo 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La fondazione é amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre e un massimo di cinque Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:\_\_\_\_\_

- un Presidente;\_\_\_\_\_

- un Vicepresidente;\_\_\_\_\_

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:\_\_\_\_\_

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento; -

- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;\_\_\_\_\_

- convoca il Consiglio Direttivo;\_\_\_\_\_

- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;\_\_\_\_\_

- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.\_\_\_\_\_

Gli amministratori sono nominati dalla Camera del Lavoro territoriale di Biella.\_\_\_\_\_

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.\_\_\_\_\_

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi é attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.\_\_\_\_\_

Il consiglio Direttivo, con apposita delibera consigliare, potrà istituire un comitato scientifico con funzioni di supporto nello sviluppo nell'estensione delle attività di ricerca, di studio, di divulgazione dei temi previsti dalle finalità della fondazione ,composto da un massimo di 10 persone scelte sulla base di caratteristiche ed esperienze specifiche che siano funzionali alla programmazione ed agli sviluppi delle finalità della fondazione.\_\_\_\_\_

#### **Articolo 15 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE**

Gli amministratori restano in carica per quattro esercizi con scadenza all'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.\_\_\_\_\_

Gli amministratori sono rieleggibili.\_\_\_\_\_

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.\_\_\_\_\_

Salvo quanto previsto nel successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari e purchè non venga a mancare il Presidente) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.\_\_\_\_\_

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, o il presidente del Consiglio Direttivo, cesserà l'intero Consiglio. In tal caso occorre far luogo alla sua rielezione.\_\_\_\_\_

— **Articolo 16 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** —

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente, salvo che per il primo Presidente nominato nell'atto di trasformazione. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi. \_\_\_\_\_

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. \_\_\_\_\_

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. \_\_\_\_\_

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto. \_\_\_\_\_

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo. \_\_\_\_\_

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente. \_\_\_\_\_

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. \_\_\_\_\_

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ **Articolo 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** \_\_\_\_\_

Il Consiglio direttivo ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. \_\_\_\_\_

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità. \_\_\_\_\_

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. La carica in Consiglio di amministrazione non è compatibile con le nomine e i ruoli sopradicati.

#### **Articolo 18 - RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio direttivo ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Articolo 19 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

A ciascun amministratore inoltre può essere previsto un compenso individuale, da determinarsi in osservanza della normativa applicabile.

#### **Articolo 20 - CONFLITTO DI INTERESSI**

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

#### **Articolo 21 - RESPONSABILITÀ**

Gli amministratori rispondono ai sensi dell'art 28 e 29 CTS

### III.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Articolo 22 - ORGANO DI CONTROLLO

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo può essere nominato dai fondatori all'atto istitutivo oppure dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'istituzione.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.—

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.—————

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.—————

Gli amministratori possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi nel rispetto della normativa applicabile.—————

### ————— **Articolo 23 - REVISORE LEGALE DEI CONTI** —————

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:—————

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);—————

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero);—————

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.—————

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.—————

La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.———

#### ————— **SEZIONE IV - IL RENDICONTO FINANZIARIO** —————

##### ————— **Articolo 24 - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI** —————

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.———

Il bilancio deve essere presentato all'organo amministrativo per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.——

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.———

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.——

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.———

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.———

##### ————— **Articolo 25 - BILANCIO SOCIALE** —————

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero

zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

#### **Articolo 26 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, la fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ciascun consigliere ha diritto di esaminare i libri sociali, ma non il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, potendo altresì estrarne copie.

Ciascun membro dell'organo di controllo ha diritto di esaminare tutti i libri sociali potendo altresì estrarne copie.

## SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 27 - SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio di Amministrazione ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile.

Dopo la decisione di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve richiedere all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della fondazione ai sensi dell'art. 27 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia

Sociale.

**Articolo 28 - RICONOSCIMENTO**

**ED ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO**

**SETTORE**

**E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA**

Al fine di ottenere il riconoscimento ed al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, la fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

**Articolo 29 - RINVIO ALLA LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

In originale firmati:

MASON Daniele

Francesco PRESBITERO Notaio

E' copia conforme all'originale ed agli allegati.

Biella, li